

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 23 del 24/07/2020

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO AI SENSI DELLA D.G.R.V. N. 1896 DEL 22.11.2017 E DELLA D.G.R.V. N. 669 DEL 15.05.2018

L'anno **duemilaventi**, addì **ventiquattro** del mese di **luglio** alle ore **18:40**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti in modalità videoconferenza i componenti del Consiglio Comunale, Pubblicanelle persone dei Signori:

<u>N.</u>	<u>Cognome e Nome</u>	<u>P</u>	<u>A</u>	<u>N.</u>	<u>Cognome e Nome</u>	<u>P</u>	<u>A</u>
1	DONI SABRINA	X		10	FANTIN RICCARDO	X	
2	VERGATI PIERLUIGI	X		11	PARNIGOTTO MATTIA	X	
3	ROSSATO DOMENICO	X		12	PEDRON MARCO VALERIO		X
4	CAVINATO STEFANIA		X	13	CAPODAGLIO LAURA		X
5	TASINATO MICHELA		X	14	MANNI STEFANO	X	
6	GATTO ERMOGENE		X	15	PERIN DANIELE	X	
7	DALL'AGLIO FRANCESCA		X	16	MINANTE DAMIANO	X	
8	PACCAGNELLA MARTINA	X		17	FERRARA DAVIDE	X	
9	PIRRI IRENE	X					

Totale Presenti: 11

Totale Assenti: 6

Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale in data 22/04/2020 prot. n. 8970 *“Definizione criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in modalità videoconferenza e indirizzi applicabili alle sedute delle Commissioni Consiliari e Conferenze Capigruppo, ai sensi dell'art. 73 (semplificazioni in materia di organi collegiali) del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18”*;

Ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della riunione del Consiglio Comunale mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

- con l'intervento ed opera del **Segretario Comunale dott.ssa Giuseppina Dalla Costa**, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, il quale provvede all'appello dei presenti e alla redazione del presente verbale;
- il **Presidente del Consiglio Comunale Pierluigi Vergati**, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, dopo aver constatato legale il numero

degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato;

- il **Sindaco dott.ssa Sabrina Doni**, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- i Consiglieri **Rossato Domenico, Paccagnella Martina, Pirri Irene, Fantin Riccardo, Parnigotto Mattia, Manni Stefano, Perin Daniele, Minante Damiano, Ferrara Davide**, collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- gli **Assessori Stefania Donegà, Emilio Sacco Panchia, Massimo Righetto, Chiara Buson e Andrea Veronese**, collegati da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta e si procede al suo regolare svolgimento;

Dato atto che la pubblicità della seduta verrà assicurata tramite la messa a disposizione in differita della registrazione della medesima nel sito web del Comune nonché della relativa trascrizione integrale.

Sono nominati scrutatori: PACCAGNELLA MARTINA, PARNIGOTTO MATTIA, FERRARA DAVIDE.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

**OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL
REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO AI SENSI DELLA D.G.R.V. N. 1896 DEL
22.11.2017 E DELLA D.G.R.V. N. 669 DEL 15.05.2018**

L'Assessore Andrea Veronese illustra l'argomento.

Quindi il Presidente invita i presenti a pronunciarsi in merito.

Intervengono: il Consigliere del gruppo Lega Salvini – Liga Veneta Stefano Manni, annunciando voto favorevole, ed il Capogruppo di Rubano Futura Riccardo Fantin.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), introdotto dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 164/2014, ha stabilito che Governo, Regioni ed Autonomie Locali, in sede di Conferenza Unificata, concludessero accordi ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 281/1997 o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare, su tutto il territorio nazionale, le norme e gli adempimenti in materia edilizia;
- Il 20 ottobre 2016, nella Conferenza Unificata tra Stato, Regioni ed Autonomie Locali è stata sancita l'Intesa, pubblicata nella G.U. n. 268 del 16/11/2016, che all'art. 1 ha approvato il Regolamento edilizio-tipo (RET), di cui all' art. 4, comma 1-sexies, del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante il Testo Unico dell'Edilizia;
- il RET di cui sopra risulta composto dallo "schema di Regolamento Edilizio Tipo", dalle "Definizioni Uniformi" e dalla "Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia";
- l'art. 2 comma 4 dell'Intesa stabilisce che il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente ovvero adottato alla data di sottoscrizione dell'Intesa medesima;
- la Regione Veneto ha ottemperato all'Intesa con la pubblicazione, nel B.U.R. n. 116 del 1° dicembre 2017, della D.G.R.V. n. 1896 del 22 novembre 2017, con la quale è stato recepito il Regolamento edilizio-tipo approvato dalla Conferenza Unificata e fissato in 180 giorni, dalla data della deliberazione, il termine entro il quale i comuni avrebbero dovuto adeguare i propri regolamenti edilizi;
- è stato poi avviato l'iter per la redazione di un modello regionale di regolamento edilizio che si è concluso con la pubblicazione, nel B.U.R. n. 51 del 25/05/2018, della D.G.R.V. n. 669 del 15 maggio 2018, di approvazione delle "Linee Guida e suggerimenti operativi" (allegato A) e delle "Definizioni Uniformi" (allegato B).
- con la medesima D.G.R.V. 669/2018 la Regione ha dato atto che tempi e modi di adeguamento al RET da parte dei Comuni fossero disciplinati dall'art. 48 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio in materia di paesaggio", introdotto con l'art. 19 della L.R. 20/04/2018 n. 15;
- per conformare i contenuti delle disposizioni regolamentari fornite dalla Regione, i comuni della Comunità Metropolitana (CO.ME.PA.), hanno promosso la costituzione di un gruppo di lavoro, che ha visto il coinvolgimento di 19 Amministrazioni per la redazione di un testo regolamentare il più possibile condiviso, fatte salve le specificità locali. La bozza definitiva della Co.Me.Pa è stata perfezionata il 30/11/2019.

Considerato che in data 08/07/2020 prot. 14784 il professionista incaricato Dott. Buggin, incaricato con DT n. 12 del 02/05/20219 CiG. Z472838BB1 alla redazione del Regolamento Edilizio comunale, ha consegnato la versione definitiva, allegata alla presente.

Dato atto che la legge regionale n. 49 del 23 dicembre 2019 ha modificato il comma 7 dell'art. 17 della L.R. 14/2019 "Veneto 2050", rideterminando al "30 settembre 2020" il termine per l'adeguamento da parte dei Comuni alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo e allo schema di Regolamento edilizio tipo (RET).

Considerato che :

- il Regolamento edilizio comunale si articola in due parti:

a) nella Prima Parte denominata "Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia" è richiamata la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme in tutto il territorio nazionale e regionale;

b) nella Seconda Parte, denominata "Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia" è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, le modalità costruttive e le caratteristiche degli edifici, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili, delle pertinenze degli stessi, degli spazi scoperti e del verde sia pubblico che privato;

Considerato che il Regolamento Edilizio comunale ha recepito le "Definizioni Uniformi" del RET aventi incidenza sulle previsioni dimensionali, le quali sono state integrate con definizioni tecniche di competenza comunale, al fine di assicurare l'invarianza delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici comunali come stabilito sia dall'Intesa del 20.10.2016, sia dalla DGR 1896/2017;

Dato atto che, come previsto dall'articolo 1.0.3 del regolamento in approvazione, le "Definizioni uniformi" aventi incidenza sulle previsioni dimensionali esplicheranno la loro efficacia giuridica a seguito dell'entrata in vigore del primo strumento urbanistico approvato successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, che le utilizzerà in sede di redazione ed elaborazione;

Dato atto che, come disposto dalla DGRV 1896/2017 e riportato all'art.105 del nuovo RE, le "Definizioni Uniformi" non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nei seguenti casi:

- titoli abilitativi edilizi, i cui procedimenti siano stati avviati con la presentazione allo sportello unico della domanda di permesso di costruire ovvero delle comunicazioni o segnalazioni, comunque denominate, corredate dagli eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa;

- piani urbanistici attuativi, i cui procedimenti siano stati avviati con la presentazione al Comune della proposta corredata dagli elaborati necessari ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

- nel caso di opere abusive, i cui procedimenti siano già stati avviati con la presentazione allo sportello unico della domanda di sanatoria, corredata dagli eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa;

Dato atto Inoltre che:

- I procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento saranno conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze.

- Le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento verranno esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse.

Considerato che con l'approvazione del Regolamento Edilizio comunale oggetto della presente deliberazione, dalla data di esecutività della medesima, il precedente Regolamento Edilizio Comunale è da ritenersi definitivamente abrogato;

Dato atto che ai sensi del comma 4 dell'art. 48 ter della LR 11/2004 introdotto con l'art. 19 della L.R. 15/2018, i Comuni, con apposita variante, successivamente all'approvazione del RE dovranno adeguare gli strumenti urbanistici comunali alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall'art. 13, comma 10 e dall'art. 14 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

Dato atto che il documento in approvazione è stato illustrato alla I e II Commissione Consiliare nel

corso delle sedute del 16 dicembre 2019 e del 29 giugno 2020.

Visto:

- il DPR 6 giugno 2001, n.380 e ss.mm.ii;
- la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e ss.mm.ii;
- l'Intesa Governo- Regioni – Autonomie Locali del 20/10/2006;
- la DGR n. 1896 del 22/11/2017;
- la L.R. 20 aprile 2018 n. 15;
- la DGR n. 669 del 15/05/2018;

Acquisiti i pareri:

- tecnico del Capo Area Pianificazione del Territorio,
 - contabile del Capo Area Economico Finanziaria,
- resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati,

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'allegato Regolamento Edilizio comunale, acquisito agli atti con nota prot. 14784 del 08/07/2020, predisposto dal professionista incaricato con la supervisione del Capo Area Pianificazione del Territorio, che disciplina l'attività edilizia nel Comune di Rubano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dell'Intesa 20 ottobre 2016, sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, della D.G.R. Veneto n. 1896 del 22 novembre 2017 e della D.G.R. Veneto n. 669 del 15 maggio 2018;
3. di dare atto che, come previsto dall'articolo 1.0.3 del regolamento in approvazione, le "Definizioni uniformi" aventi incidenza sulle previsioni dimensionali esplicheranno la loro efficacia giuridica a seguito dell'entrata in vigore del primo strumento urbanistico approvato successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, che le utilizzerà in sede di redazione ed elaborazione;
4. di dare atto che le "Definizioni Uniformi" non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nei seguenti casi:
 - titoli abilitativi edilizi, i cui procedimenti siano stati avviati con la presentazione allo sportello unico della domanda di permesso di costruire ovvero delle comunicazioni o segnalazioni, comunque denominate, corredate dagli eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa;
 - piani urbanistici attuativi, i cui procedimenti siano stati avviati con la presentazione al Comune della proposta corredata dagli elaborati necessari ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
 - nel caso di opere abusive, i cui procedimenti siano già stati avviati con la presentazione allo sportello unico della domanda di sanatoria, corredata dagli eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa;
5. di dare atto che:
 - I procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento saranno conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze;
 - Le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento verranno esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse;
6. di dare atto che ai sensi del comma 4 dell'art. 48 ter della LR 11/2004 introdotto con l'art. 19

della L.R. 15/2018, i Comuni, con apposita variante, successivamente all'approvazione del RE dovranno adeguare gli strumenti urbanistici comunali alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall'art. 13, comma 10 e dall'art. 14 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

7. di dare atto che con l'approvazione del RE oggetto della presente deliberazione, dalla data di esecutività della medesima, il precedente Regolamento Edilizio Comunale è da ritenersi definitivamente abrogato;

8. di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

Quindi, con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

* * *

Tutti gli interventi risultano registrati su supporto digitale, opportunamente trascritti, depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune.

* * *

La proposta di delibera ha conseguito i pareri con firma digitale (allegati alla presente) in base all'art. 49, c. 1, del D.Lgvo 18.08.2000, n° 267, ed è stata depositata nel rispetto delle previsioni del vigente regolamento per il funzionamento degli organi di governo del Comune.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

PIERLUIGI VERGATI

Firma apposta digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

GIUSEPPINA DALLA COSTA

Firma apposta digitalmente
